



Sanzioni e condanna al risarcimento del danno per la madre che, con condotta ostruzionistica, ostacola i rapporti padre – figlio. Tribunale di Bologna, Prima Sezione Civile, Sentenza n. 2093 del 5 marzo 2026, Giudice Relatore Dott.ssa Francesca Neri

Essendo, l'applicazione dell'art. 614-bis c.p.c., espressamente contemplata dall'art. 473-bis 39 lettera b) c.p.c., conformemente alle conclusioni raggiunte nella vigenza dell'art. 709-ter c.p.c. ad opera della giurisprudenza, in applicazione di principi generali dell'ordinamento fondati sulla necessaria tutela del minore e sui poteri d'ufficio riconosciuti al Giudice in tale materia, va irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura ritenuta congrua, alla madre che, già ammonita nel precedente giudizio di divorzio, ha impedito l'attuazione dell'intervento di educativa domiciliare, ha fornito una collaborazione discontinua nei confronti del Servizio, rispondendo alle sollecitazioni prevalentemente in occasione di eventi o comunicazioni di rilievo giudiziario e non ha minimamente incoraggiato il ripristino del rapporto padre-figlio.

Inoltre, essendo ragionevole ritenere che la condotta ostruzionistica della madre, già accertata con la sentenza di divorzio, abbia in larga parte, se non in via esclusiva, causalmente determinato la mancata ripresa dei rapporti padre-figlio, questi ultimi vanno entrambi risarciti del pregiudizio patito con una somma liquidata equitativamente.

Rif. Leg. Art. 473-bis.39 c.p.c.

Condotta ostruzionistica – Mancata adesione al percorso di educativa domiciliare – Ostacoli al rapporto padre – figlio – Sanzioni – Risarcimento del danno

§§§

R.G. n. 233/2024

Sentenza n. 2093/2026

Pronunzia il 18/02/2026

Pubblicazione il 05/03/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Bruno Perla - Presidente

dott. Francesca Neri - Giudice Relatore

dott. Carmen Giraldi - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 233/2024 avente ad oggetto :
modifica delle condizioni di divorzio e ricorso ex art. 473 bis 39

c.p.c. promossa da:

F. B. (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv. A. D. e dell'avv. C. C. (***)

Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il
difensore avv. A. D.

ATTORE/I

contro

A.M. R. (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv. B. D., elettivamente domiciliato
in VIA _____PRATO presso il difensore avv. B. D.,

CONVENUTO/I

AVV. A. C. quale Curatore Speciale del minore M. B. (n. 29.1.2009) C.F. (***)
con il patrocinio dell'avv. C. A. e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA ____
40100 BOLOGNA presso il difensore avv. C. A.

TERZO CHIAMATO

Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM l'11.1.2024

CONCLUSIONI

ATTORE:

Ogni contraria istanza, domanda e richiesta disattesa, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, anche in modifica della sentenza definitiva n. 1499/2023 (nostro doc. sub 1.) resa in data 05-14 luglio 2023 nel procedimento iscritto al n. 15736/2020 R.G. avanti il Tribunale civile di Bologna inter partes F. B. e A.M. R. , :

1. in ogni caso disporre l'affidamento del minore M. B. al Servizio Sociale competente territorialmente, prevedendo che siano adottate dal Servizio Sociale - previa consultazione di ciascuno dei genitori e qualora non si raggiunga l'accordo fra i genitori stessi - anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano (incluso il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo e della capacità economico-patrimoniale dei genitori e incaricando il Servizio Sociale di vigilare sul nucleo familiare, di continuare a mettere a disposizione del minore un supporto psicoterapeutico con frequenza almeno settimanale e di fissare il relativo calendario degli incontri tra il minore e il professionista;

2. in via principale disporre che il figlio M. B. venga collocato presso il padre, determinando le modalità di frequentazione tra la madre e il figlio alla presenza dell'educatore secondo il calendario di incontri protetti da organizzarsi da parte del Servizio Sociale, e per l'effetto revocare l'assegnazione della casa coniugale a A.M. R. e l'assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili per il figlio minore da versarsi a A.M. R. posto a carico di F. B. ; in via subordinata, qualora il Tribunale ritenesse di non accogliere la domanda di collocamento del minore presso il padre, incaricare il Servizio Sociale di organizzare un intervento di educativa domiciliare per un pomeriggio di ogni settimana a casa della madre alla presenza di A.M. R. e di M. B. e condannare A.M. R. al pagamento:

- di euro 1.000,00 per ogni giorno in cui il figlio non frequenta il padre secondo il calendario stabilito nella sentenza n. 1499/2023 resa dal Tribunale civile di Bologna;

- di euro 1.000,00 per ogni appuntamento con l'educatore ovvero con lo psicologo, fissato secondo il calendario stabilito dal Servizio Sociale, a cui il figlio non partecipa;

- di euro 1.000,00 per ogni appuntamento tra l'educatore e la madre, fissato secondo il calendario stabilito dal Servizio Sociale, a cui la madre non partecipa;

3. in ogni caso ammonire A.M. R. ex art. 473bis.39, comma 1, c.p.c., lett. a);
4. in ogni caso condannare A.M. R. al pagamento di euro 50.000,00 (ovvero della diversa somma che verrà liquidata in via equitativa) in favore di F. B. a titolo di risarcimento del danno ex art. 473bis.39, comma 2, c.p.c.;
5. in ogni caso condannare A.M. R. al pagamento di euro 50.000,00 (ovvero della diversa somma che verrà liquidata in via equitativa) in favore di M. B. a titolo di risarcimento del danno ex art. 473bis.39, comma 2, c.p.c.;
6. in ogni caso condannare A.M. R. al pagamento di euro 5.000,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 473bis.39 c.p.c., comma 1 lett. c);
7. in ogni caso condannare A.M. R. ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento in favore di F. B. di una somma equitativamente determinata.

Con ogni altro provvedimento che consenta l'attuazione di quanto disposto con la sentenza n. 1499/2023 resa dal Tribunale di Bologna con riguardo alle frequentazioni tra padre e figlio.

Con vittoria delle spese, compensi professionali, oltre rimborso spese generali, oneri tributari e previdenziali come per legge.

CONVENUTA:

chiede il rigetto di tutte le domande attoree, non si oppone al mantenimento della vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare.

CURATORE SPECIALE:

Voglia l'Ecc. mo Tribunale Ordinario di Bologna, ogni contraria istanza disattesa:

1. Disporre che il minore M. B. sia affidato al Servizio Sociale competente per territorio con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale in capo ai signori B. F. e R. A.M. sul figlio minorenni; l'Ente affidatario avrà l'onere di assumere le decisioni di natura straordinaria nell'interesse del minore in campo sanitario, di istruzione ed educazione compreso l'ambito sportivo, nonché di scelta religiosa; il Servizio Sociale dovrà preventivamente interpellare e coinvolgere i genitori con l'obiettivo, se possibile, di condividere con loro tali scelte, tuttavia in mancanza di accordo dei genitori, di loro incolpevole inerzia o di immotivata opposizione, il Servizio Sociale potrà e dovrà decidere in autonomia; i genitori osserveranno sempre un atteggiamento ed un contegno di reciproco rispetto l'uno nei confronti dell'altro, e saranno sempre massimamente rispettosi dei bisogni del minore, nell'ottica della collaborazione con l'Ente affidatario; le decisioni di natura ordinaria saranno in capo a ciascun genitore nel momento in cui il figlio permane con la madre o il padre;

2. Disporre il collocamento del minore presso la madre, dove attualmente egli vive ed ha la residenza anagrafica;
 3. Disporre che il padre provveda a contribuire al mantenimento del figlio nella misura di €. 400,00 mensili, rivalutabili anno per anno in base all'indice Istat; tale cifra sarà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
 4. Disporre che il padre contribuisca alle spese extra assegno per il figlio nella misura del 50%, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Bologna ora vigente;
 5. La frequentazione tra padre e figlio considerata l'età del minore, di anni 16, dovrà essere libera e facilitata come al successivo punto 6);
 6. Incaricare il Servizio Sociale competente per territorio, in ragione delle difficoltà accertate nella frequentazione tra il minore ed il padre, di monitorare la situazione familiare e personale del minore, disporre colloqui di sostegno alla genitorialità per il padre e la madre; disporre il sostegno psicologico per M. in prosecuzione del percorso avviato con il dr. P. , che abbiano cadenza almeno quindicinale;
 7. Prescrivere alla madre di attenersi alle indicazioni fornite dai Servizi Sociale e Sanitario tese a facilitare la ripresa della relazione padrefiglio, assumendo un ruolo proattivo;
 8. Prescrivere al padre di attenersi alle indicazioni fornite dai Servizi Sociale e Sanitario sulle modalità più opportune per riavviare la relazione col figlio e poterla proseguire;
 9. Disporre la condanna al pagamento contro R. A.M. della cifra che sarà ritenuta di Giustizia, in favore del signor B.
- F. a titolo di risarcimento del danno ex art. 473bis 39 comma 2 cpc;
10. Disporre la condanna contro R. A.M. della cifra che sarà ritenuta di Giustizia, in favore di B. M. a titolo di risarcimento del danno ex art. 473bis 39 comma 2 cpc;
 11. Disporre la condanna contro R. A.M. della cifra di €. 5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 473 bis 39 comma 1 lett. c) cpc
 12. Liquidare alla curatrice speciale il compenso professionale oltre oneri come per legge, come da separata istanza che si andrà a depositare in quanto il minore è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Spese compensate.

Bologna, 10 settembre 2025

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il figlio minore M. nato il *** ** 2009 in *** -BO-, residente in San Giovanni in Persiceto -BO- alla via *** n. ***, in base alla sentenza di divorzio datata 5-7-2023 è stato collocato in via prevalente presso la madre alla quale è stata assegnata la casa familiare di proprietà di entrambi i genitori e gravata da mutuo ipotecario cointestato; tali condizioni erano state anche concordate fra le parti in sede di separazione consensuale avvenuta nel 2015; è stato pure concordato fra le parti e confermato con la citata sentenza, all'esito di cui, l'affidamento condiviso e un calendario di frequentazione padre-figlio, che, dandosi atto che non era stato rispettato anche a causa di condotte ostative della madre, per le quali era stata ammonita, avrebbe dovuto essere oggetto della vigilanza da parte del Servizio Sociale, incaricato di monitorare il suo effettivo rispetto e assicurare l'effettiva ripresa dei rapporti padre-figlio.

Con ricorso depositato il 9-1-2024 il padre chiede, in particolare, di sospendere in via provvisoria la responsabilità genitoriale della madre, di affidare il minore al Servizio Sociale, di collocarlo presso una casa-famiglia (domanda successivamente modificata in collocamento presso il padre e in subordine presso la madre), con conseguente revoca dell'assegnazione alla madre della casa familiare, e dell'obbligo in capo al padre di versare il contributo di euro 400 mensili per il mantenimento ordinario del figlio, nonché di condannare la madre al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 30.000 al padre, 30.000 al figlio e 5.000 alla Cassa delle Ammende.

Si costituiva la R. chiedendo il rigetto delle domande.

Dalla relazione del Servizio Sociale ASP Seneca dell'8-4-2024 emergeva che il Servizio Sociale era intervenuto per far sì che il figlio si dotasse di telefono cellulare mediante il quale potessero avvenire le comunicazioni col padre (che tuttavia anche in sede di scritti conclusivi dubita che si tratti del numero effettivamente in uso abituale al figlio), nonché per creare occasioni di incontro padre-figlio, in particolare proponendo, in concreto, che egli assistesse alle partite di tennis, sport da lui praticato a livello agonistico, ma queste iniziative non si erano concretizzate e i rapporti non erano ripresi.

Ciononostante, il Servizio concludeva per il mantenimento dell'attuale assetto di affido e collocamento, affermando che il collocamento in una casa-famiglia avrebbe portato a una modifica troppo drastica della routine di vita del minore; aveva caldeggiato la possibilità per lui di beneficiare di un sostegno psicologico.

All'udienza del 16-4-2024 è stato verbalizzato che entrambi i genitori hanno già incontrato il Dott. L. P. , psicologo che ha presenziato anche all'audizione

del minore, e nulla oppongono a che il figlio intraprenda un percorso psicologico di sostegno con tale professionista che parrebbe già individuato dal Servizio.

Dalla relazione del Servizio è altresì emerso che il ragazzino è al corrente del contenuto della domanda del padre e che ne è rimasto molto amareggiato.

Il B. dal canto suo afferma che egli ben potrebbe ospitare il minore anche presso di sé, perché in Caserma usufruisce di un alloggio singolo a due letti con relativi armadi e scrivania, ma che, come precisato dalla sua difesa all'udienza del 16-4-2024: non è vero che il B. abbia detto che il figlio non avrebbe potuto essere collocato presso di lui perché egli vive in Caserma e che questo è il motivo per cui egli ha chiesto il collocamento presso una casa famiglia, ma le ragioni della richiesta sono quelle di cui in ricorso, cioè che non c'è stata alcuna ripresa dei rapporti padre-figlio, cioè: la casa famiglia si è ritenuta parte integrante di un progetto volto a far riprendere il rapporto tra padre e figlio fornendo contemporaneamente al figlio il supporto psicologico necessario e a fare in modo che il padre possa essere coinvolto nella vita del figlio essendone attualmente escluso a causa dei comportamenti della madre.

Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 29.4.2024 era ritenuto e disposto quanto segue.

"in via provvisoria e urgente si confermano le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio datata 5-7-2023 e, riservata al prosieguo ogni decisione sulle ulteriori richieste istruttorie, si dispone che il Servizio Sociale prosegua col mandato di vigilanza già formulato, aggiungendo la messa a disposizione del minore di un supporto psicoterapeutico, con frequenza possibilmente settimanale, e un intervento di educativa domiciliare per un pomeriggio alla settimana a casa della madre, al fine di meglio comprendere le dinamiche del rapporto madre-figlio; il Servizio continuerà a proporre iniziative finalizzate alla ripresa dei rapporti padre-figlio e si prescrive alla madre di prestare, rispetto a tali iniziative, la massima collaborazione; il Servizio incontrerà periodicamente i genitori e il minore e verificherà l'andamento del percorso in essere. Vista la domanda di sospensione della madre dalla potestà genitoriale, va altresì nominato, quale Curatore Speciale del minore, l'Avv. A. C., la quale rappresenterà il minore nel presente giudizio, interloquirà con i genitori, con eventuali altre figure familiari di riferimento, con il medico curante, con l'allenatore di tennis, con gli insegnanti, col Servizio Sociale e con lo psicologo che segue il minore (nel rispetto del segreto professionale), nonché interloquirà col minore stesso al fine di meglio comprenderne, e quindi meglio rappresentarne, le ragioni e aspirazioni; il Servizio Sociale trasmetterà relazione di aggiornamento sugli interventi svolti (andamento scolastico,

rapporti coi genitori, esiti dell'educativa domiciliare, riscontri del percorso psicoterapeutico), entro il 10 settembre 2024; si rinvia per l'audizione del minore da parte del Giudice all'udienza del 25-9-2024 ore 14".

Con la relazione del settembre 2024 il Servizio riferiva, fra l'altro:

Il Servizio scrivente ha proseguito con l'incarico di vigilanza, incontrando e sentendo periodicamente i genitori separatamente, incontrando il minore e mantenendo i rapporti con la Curatrice Speciale.

È, altresì, stato avviato un percorso di supporto psicologico a favore di M. , attraverso l'attivazione dello psicologo del Servizio, con l'obiettivo di valutare le condizioni del minore e l'eventuale necessità di un invio ad un percorso psicoterapico.

Si è proseguito, inoltre, l'intervento volto a favorire la ripresa dei rapporti padre-figlio, benché ad oggi, non sia stato possibile organizzare un incontro per via del mancato consenso da parte del minore. A fronte di un prolungato periodo di tempo, caratterizzato dall'assenza di contatti tra padre e figlio, al fine di favorirne il riavvicinamento, si è valutato opportuno che lo psicologo, incaricato di incontrare M. , potesse incontrare anche il padre, in modo da permettere ad entrambi di sapere l'uno dell'altro. [...] Il minore M. è stato incontrato dallo psicologo, con cadenza quindicinale, sia presso il Servizio sia in contesti più informali, per favorirne l'aggancio. M. si è sempre presentato puntuale agli appuntamenti e disposto a raccontarsi, seppur si sia rilevata una difficoltà nell'argomentare e nell'accedere a parti più profonde di sé. Il minore parla con piacere e disinvoltura prevalentemente dello sport da lui praticato, che, durante l'estate l'ha tenuto impegnato durante tutto l'arco della giornata per tutti i giorni della settimana. Si evince che il contesto sportivo sia il luogo dove M. intrattiene la maggior parte delle relazioni sociali, sempre mediate dal gioco del tennis.

Relativamente al rapporto con il padre, il minore mantiene una posizione di chiusura e apparente disinteresse; quando però gli vengono riportate notizie, a seguito degli incontri effettuati dallo psicologo con il padre, il minore rimane in ascolto, mostrandosi molto attento, senza però esprimere un suo pensiero. [...] Durante i colloqui e dagli scambi di e-mail con i genitori, si è potuto rilevare come persistano le dinamiche già descritte nelle precedenti relazioni e riportate anche dalla CTU. Nonostante la madre riporti la sua intenzione nel favorire la ripresa e il mantenimento dei rapporti padre-figlio, il padre non ravvisa questa intenzione e lamenta di non essere coinvolto nelle decisioni riguardanti il minore, ma di esserne messo a conoscenza solo "a cosa fatte". Il padre porta come esempi il cambio della scuola o l'apertura di una carta prepagata, in cui

ha avuto la percezione che la madre agisse come se avesse l'affido esclusivo del minore".

All'udienza del 25.9.2024 era sentito il minore da parte del Giudice, alla sola presenza del Funzionario AUPP e del Curatore Speciale. Si ritiene utile riportare integralmente quanto verbalizzato in quanto è evidente che non sussista alcuna ragione giustificativa del rifiuto del minore nei confronti del padre.

"M. dichiara: io adesso vivo con mia mamma, il suo compagno e mia sorella, che ha 24 anni, mi trovo bene con tutti quanti, nel tempo libero esco con i miei amici, sono quelli del tennis e anche quelli vecchi della scuola, e che avevo alle elementari. ADR fino a circa due anni fa frequentavo anche mio padre, andavo a casa sua, cioè in caserma, perché lui alloggia lì, quando ero più piccolo una volta ho potuto fermarmi a dormire lì anche io, di solito quando stavo con lui mi veniva a prendere da scuola, pranzavamo insieme, facevamo un giro nel pomeriggio, anche in centro a Bologna, poi tornavamo e stavamo un po' in caserma e poi mi riaccompagnava a casa per cena. Quando avevo 6-7 anni andavamo insieme qualche volta al mare, con mio padre, quando i miei erano già separati. Quello che non mi piaceva tanto di quando stavo con lui era che trascorrevamo molto tempo in caserma con i suoi colleghi. Da due anni a questa parte non ho voglia di vederlo o di sentirlo perché si è comportato un po' male, anche adesso mi chiama e mi scrive ma io non rispondo sempre. Si è comportato male non solo con me, ma anche con mia mamma, lei ha avuto un tumore al seno, lui se ne è fregato e questo mi ha fatto un po' male, anche da lì non mi interessa più frequentarlo e vederlo. Mia mamma ha avuto questa malattia due o tre anni fa. Avrei voluto che si interessasse un po' di più, cioè che ne parlasse, magari con me, invece se ne è fregato, nel senso che ha fatto finta che la cosa non esistesse, io avevo 12-13 anni. Quando mi veniva a prendere io con lui parlavo della malattia della mamma, parlavamo di questa cosa ma contava poco. Nel senso che io avrei voluto che lui in quel periodo che ero proprio giù di morale, avrei voluto che lui mi aiutasse a essere un po' più felice e mi tirasse su di morale ma lui non lo ha fatto. Lui mi ascoltava quando ne parlavo ma non riusciva a farmi essere più felice.

Non ho mai detto a mio padre anche dopo che mia madre si è ristabilita, che in quel periodo avrei avuto bisogno di un maggiore aiuto da parte sua. Ho smesso di rispondere e di cercarlo, e basta.

A domanda se penso che sarebbe utile che mio padre sapesse questa cosa, rispondo di sì, ma adesso di parlargli o incontrarlo non mi interessa proprio. Alle sue chiamate non rispondo, però a volte ai messaggi sì. Lui mi chiede come va a scuola e a tennis. Adesso sono avanzato di livello a tennis e anche

di questo se ne è un po' fregato, vorrebbe che facessi meno allenamenti e gli ha dato fastidio che io abbia cambiato allenatore.

Non mi ha spiegato il perchè.

Curatore:

te lo ha scritto nei messaggi questa cosa?

T.: no, me lo ha riferito mia mamma.

Curatore:

ti trovi bene col dott. P.

T.: sì.

Curatore: ogni tanto P. vede anche papà.

T.: lo so.

Curatore: potrebbe essere utile che il dott. P. facesse incontrare te e papà, restando presente anche lui?

T.: sì.

T.: sì, potrebbe essere utile, magari un po' più avanti, quando me la sento.

Il Giudice suggerisce che sia il dott. P. a valutare quale sia il momento opportuno di organizzare un incontro tra M. e il padre alla sua presenza, e M. dice di sì.

C.: sottolinea che in due-tre anni sia M. che il padre possono essere cambiati e che quindi è importante che si vedano e si confrontino direttamente per rendersi conto entrambi in maniera diretta di come sono ora e di quali possano essere ora i loro rapporti.

Si sottolinea che M. ha dichiarato che la circostanza che il padre "vorrebbe che facessi meno allenamenti e gli ha dato fastidio che io abbia cambiato allenatore" gli è stata riferita dalla madre; che, con riguardo all'asserita mancanza di sufficiente supporto paterno quando, due o tre anni prima, la madre aveva avuto un tumore al seno, le espressioni che lui se ne sia "fregato" e che si sia "comportato un po' male" sono estremamente generiche; lo stesso M. riferisce che il padre effettivamente parlava con lui della malattia della mamma, come lui desiderava, ma che "contava poco", nel senso che M. avrebbe voluto che il padre lo "aiutasse a essere un po' più felice" e che lo "tirasse su di morale", ma che il padre non lo ha fatto. Le aspettative espresse da M. , sebbene fossero comprensibili, sono assolutamente esagerate e non

traspare dal suo racconto alcuna condotta inadeguata del padre in quella difficile situazione, né nei confronti di M. , né della madre.

Con la relazione del 21.1.2025, il Servizio Sociale ha riferito:

Il Servizio scrivente ha continuato a svolgere il ruolo di vigilanza sul nucleo familiare, incontrando individualmente i genitori e assumendo la funzione di mediazione nelle scelte e decisioni riguardanti il minore, su cui gli stessi non riuscivano a trovare un accordo. È stato inoltre proseguito il percorso di supporto psicologico per M. e per il padre, con l'obiettivo di sostenerli e offrir loro uno spazio di rielaborazione delle proprie esperienze, ponendo particolare attenzione alla relazione padre-figlio.

In data 4 ottobre u.s., è stato avviato l'intervento di educativa domiciliare con cadenza settimanale, previsto il venerdì, unica giornata in cui il minore è libero da impegni sportivi. L'educatore, in accordo con il Servizio, ha privilegiato un approccio relazionale con il ragazzo attraverso attività all'aperto. Contestualmente, è stato monitorato l'andamento scolastico, mantenendo attiva la collaborazione con l'Istituto frequentato dal minore. Il Servizio ha riferito inoltre di tre episodi in cui è dovuto intervenire per dirimere contrasti fra i genitori: Il primo episodio riguarda l'acquisto del materiale scolastico per il minore. Il secondo episodio si è verificato quando si è reso necessario ritirare il minore da scuola in anticipo; poiché la madre e le altre figure incaricate non erano disponibili, la stessa ha fornito alla scuola una nuova delega, designando come delegato il proprio attuale compagno, convivente presso la sua abitazione, senza consultare il padre. Dopo numerosi scambi telefonici con la scuola, il padre ha accettato questa soluzione, pur manifestando un senso di esclusione rispetto al suo ruolo genitoriale e dichiarando che in futuro non concederà il consenso affinché il compagno della madre si occupi di tali incombenze. Il terzo episodio si è verificato nel mese di dicembre u.s., quando il padre ha espresso al Servizio una preoccupazione relativa a un messaggio minaccioso ricevuto dal figlio da parte di un coetaneo. Il padre ha scoperto il messaggio controllando il credito telefonico della scheda SIM intestata a lui. Con il supporto del Servizio, il padre è stato incoraggiato a condividere la preoccupazione con la madre. Successivamente, è emerso che la situazione aveva risvolti complessi e attualmente è in corso un procedimento penale a carico di M. , avviato in seguito a una denuncia presentata dalla famiglia del minore offeso (rif. n. 3481/2024 R.G. notizie di reato). Questo evento ha rappresentato un'occasione di incontro tra padre e figlio. Il padre, sostenuto dal Servizio, si è attivato per individuare un Legale di fiducia in accordo con la madre. Inoltre, si è presentato alla conclusione dell'incontro conoscitivo tra l'avvocato e il minore, mostrando il proprio sostegno al figlio. M. ha successivamente riferito di essersi sentito rassicurato dalla reazione del padre,

che ha percepito come inaspettata, ma confortante [...] Quanto alla madre, il Servizio riferisce: Durante i momenti di verifica con l'educatore, è emerso che, pur partecipando con una certa regolarità agli incontri, sono presenti difficoltà nell'organizzare gli interventi e gli scriventi sono intervenuti in diverse occasioni per sensibilizzare la madre sull'importanza del percorso, da lei percepito come un impegno eccessivamente gravoso per il figlio [...] È però recente la comunicazione da parte della madre di una nuova denuncia sporta dal padre nei suoi confronti (il Servizio non è in possesso della documentazione relativa a tale denuncia). Il contenuto di tale denuncia sembrerebbe riguardare l'apertura di un conto intestato al minore, di cui la madre ha chiesto l'assenso del padre solo dopo averlo aperto.

All'udienza del 28.1.2025, la difesa del padre precisava: l'Avv. C. sottolinea che a pag. 4 si dice che la madre ha comunicato al Servizio una nuova denuncia nei suoi confronti da parte del padre, per la vicenda dell'apertura del conto intestato al minore, fa presente che ciò non corrisponde al vero in quanto il B. non ha sporto nessuna nuova denuncia contro la R. ; Fa presente che il procedimento del PMM è successivo all'ascolto da parte del padre attraverso la segreteria telefonica sul cellulare del minore, di un messaggio audio minaccioso indirizzato a M. da un altro soggetto, a seguito di questo ascolto il padre si è attivato e ha allertato la madre e il Servizio, prima di venire a conoscenza del procedimento penale; chiede di depositare questo messaggio e gli scambi email tra padre madre e Servizio sull'incontro col penalista, da cui emerge che la madre ha tentato di escludere il padre dall'incontro e il Servizio è dovuto intervenire per permettere la partecipazione anche del padre. Fa presente che il minore ha saltato numerosi incontri con l'educatore, la relazione madre-figlio non si è potuta analizzare perché la madre ostacola l'intervento domiciliare allegando impegni e/o indisposizioni del minore. In un'occasione, il padre è venuto a sapere che in realtà quel giorno. 12.12.2024, il figlio si è recato agli allenamenti di tennis quindi evidentemente non era indisposto. Trattasi dell'ennesimo atteggiamento ostacolante della madre e il figlio non è poi stato mandato a scuola per una settimana, per avvalorare la "scusa" addotta dalla madre.[...] Sulla memoria della madre 15-1-2025 si contesta quanto segue. si sostiene che i nonni paterni abbiano aperto un libretto postale a nome di M. all'insaputa della madre, ma non esiste e non è mai esistito un libretto postale aperto dai nonni all'insaputa della madre. esistono però dei buoni fruttiferi intestati al minore perché erano stati depositati sub 12 in allegato al ricorso per lo scioglimento del matrimonio avanti al Tribunale di Bologna. Chiede di depositare il suddetto documento. Quindi la madre era a conoscenza sin da allora di questi buoni postali fruttiferi intestati al minore e regalatigli dai nonni paterni.

La difesa della R. , fra l'altro, riferiva: Sull'educatore, fa presente che la madre non è sfuggente ma ha solo un problema di difficoltà a reperire cambi turno al lavoro perché i suoi datori di lavoro non le consentono di essere a casa fino alle 19,30 circa, dal lunedì al venerdì, chiede di fissare gli incontri il sabato.

Con ordinanza riservata, il Giudice ammetteva la documentazione a supporto delle opposte tesi; da quanto depositato dalla madre, emerge che ella lavori come OSS nonché come badante, ma non sono allegati né documentati in maniera specifica gli orari di lavoro, né la possibilità di chiedere dei permessi, pertanto la mancata attuazione dell'educativa domiciliare presso casa sua è integralmente imputabile al diniego di collaborazione da parte sua.

Dalla relazione del Servizio Sociale del giugno 2025 è emerso che l'intervento educativo si era interrotto a gennaio-febbraio, per mancanza di disponibilità da parte del minore e della madre, la quale negava l'importanza dell'intervento, ritenendolo solo un ostacolo all'attività sportiva e di svago del figlio e continuava ad allegare impegni lavorativi insormontabili da parte sua, rimasti, come si è detto, indimostrati. La madre non ha nemmeno accettato di fare un incontro col Servizio Sociale. Il Servizio riferiva, inoltre: A seguito del fallimento del primo tentativo educativo, è stata ribadita a madre e figlio l'importanza di attenersi alle disposizioni del Giudice. Il Servizio ha individuato una seconda figura educativa, la cui attivazione non è però risultata possibile per le medesime difficoltà nel concordare orari compatibili. [...] In considerazione dell'impossibilità di proseguire l'intervento educativo, il Servizio ha proposto, informando entrambi i genitori, la partecipazione del minore a un progetto di gruppo rivolto agli adolescenti, articolato in otto uscite e attività sul territorio. Anche in questo caso, tuttavia, la madre ha declinato l'offerta, adducendo i consueti problemi di orario e gli impegni del figlio già precedentemente segnalati. Il padre, al contrario, aveva espresso apprezzamento per l'iniziativa, auspicando la partecipazione del figlio. In assenza di collaborazione, ogni proposta è stata, di conseguenza, sospesa. Per quanto riguarda il rapporto tra padre e figlio, sebbene la madre affermi che una ripresa della relazione sarebbe auspicabile, non è stato osservato alcun tentativo concreto da parte sua in tal senso. La madre riferisce che il rifiuto del figlio di incontrare il padre deriverebbe dai continui "no" ricevuti da quest'ultimo, ma, interrogata in merito, non è riuscita a fornire episodi specifici in grado di giustificare tale posizione.

La stessa motivazione è stata espressa anche da M. , il quale, sollecitato a fornire ulteriori argomentazioni, si è limitato a dichiarare la propria mancanza di interesse e necessità rispetto a un eventuale riavvicinamento. Gli incontri con lo psicologo scrivente sono proseguiti seppur con minore frequenza; tale diminuzione della cadenza è stata causata sia da periodi di malattia riferiti dal

minore, sia dal fatto che il minore stesso, non riportando elementi di sofferenza soggettivi, non è apparso motivato e interessato ai suddetti incontri. Si evidenzia inoltre il persistente disinteresse manifestato da M. nei confronti di un possibile riavvicinamento al padre. Nel periodo compreso tra novembre e dicembre u.s. si era registrata una timida apertura da parte del minore, che aveva accettato di riflettere sulla proposta di un incontro informale con il padre per una cena in pizzeria, alla presenza anche dello psicologo. Tuttavia, a seguito dell'incontro effettivamente avvenuto tra padre e figlio a inizio gennaio u.s., all'interno del procedimento penale che ha visto coinvolto il minore, nonostante M. abbia riconosciuto e apprezzato l'atteggiamento rispettoso e discreto tenuto dal padre in quell'occasione, lo stesso è successivamente tornato ad assumere una posizione di chiusura, dichiarando di non volerlo né vedere né sentire.

Si ritiene utile riportare quanto verbalizzato all'udienza del 26.6.2025 dal Curatore Speciale in quanto ben descrive la reale situazione: L'Avv. C. fa presente che è stato impossibile avere la collaborazione della madre, l'assistente sociale e lo psicologo hanno riferito che il datore di lavoro della madre si è viceversa dimostrato disponibile a venire incontro alla madre per consentire lo svolgimento dell'educativa domiciliare, il ragazzo ha accampato scuse, erano previsti 11 incontri e siamo fermi solo a 6, il Servizio ha provato a cambiare educatore, e neppure questo si è riuscito a fare. Finita la scuola, M. si è impegnato volontariamente in questa attività al Centro Tennis e questa è stata la ragione per cui M. non ha dato disponibilità agli incontri con l'educatore. Fa presente che la mancata collaborazione comporta un inutile dispendio di denaro e risorse da parte del Servizio, essendosi in presenza di un vero e proprio boicottaggio. Si associa alle richieste di sanzioni pecuniarie, non alla richiesta di collocamento in casa famiglia perché non si tratta di una tipologia di minore che si gioverebbe di questo intervento, auspicherebbe un collocamento presso il padre ma in mancanza di collaborazione diventerebbe una disposizione inutile, il fatto che continui a stare sempre e solo con la madre è un danno, non è emerso alcun motivo ragionevole per cui non debba frequentare il padre. Il no rispetto al corso di tennis a S. è stato molto discusso con lo psicologo, ma la conclusione è stata che il ragazzo dovesse avere un segnale rispetto alla condotta che ha avuto, trattandosi peraltro dell'unico no che il padre abbia mai formulato. Si riferisce al diniego da parte del padre alla partecipazione di M. ad un corso estivo di tennis, che, secondo il conforme parere dello psicologo, egli aveva ritenuto di non autorizzare, dal momento che non sarebbe stato educativo accontentare M. subito dopo il suo coinvolgimento nella vicenda penale avanti alla Procura Minori. Sempre all'udienza del 26.6.2025 la madre aveva dichiarato che è vero

che non va agli incontri del Servizio ma non è vero che non vuole che M. incontri il padre, anzi il contrario.

A questo punto era stato concordato quanto segue: Il Giudice a fronte della disponibilità qui manifestata dalla madre chiede quale sarebbe una sera in cui M. potrebbe andare a mangiare una pizza col padre, la madre propone il giorno 28 giugno p.v. ore 20 a San Giovanni in Persiceto, Jhonny Beer Food o altro locale concordato fra padre e figlio. Il Giudice con l'accordo della madre, propone quindi che padre e figlio si incontrino in data orario e luogo come sopra, previ accordi da assumersi direttamente fra il padre e il figlio sull'utenza telefonica che il figlio ha disponibile e nota al padre. Anzi sull'accordo della madre, il padre può recarsi a prendere il figlio a casa della madre alle ore 20 di sabato 28 p.v. senza necessità di ulteriori accordi.

A seguito di tale disposizione, si sono svolti incontri padre-figlio il 28 giugno 2025, il 06 luglio 2025, il 06 agosto 2025, secondo quanto allegato alla difesa del B. "sempre e soltanto per un pranzo. Il figlio nell'incontro del 06 luglio 2025 aveva concordato con il padre che nell'incontro successivo si sarebbero recati insieme a giocare a padel. È accaduto però che quando il padre in data 27 luglio 2025 ha inviato all'utenza telefonica +3935191*** il messaggio "Ciao Toby! Ti volevo chiedere se mercoledì o giovedì ci vediamo per una partita a padel e poi ceniamo insieme?", il ricorrente ha ricevuto come risposta "ci sono la prossima settimana ma non per giocare a padel". È inoltre accaduto che padre e figlio nell'incontro del 06 agosto 2025 si fossero accordati per incontrarsi successivamente al 29 agosto 2025 (giorno del compimento del sedicesimo anno di età di M.) e trascorrere così una intera giornata insieme, in quanto il minore aveva riferito al padre di essere impegnato il 29 agosto 2025 con i propri amici per festeggiare il proprio compleanno." Successivamente, però, non vi sono stati più incontri perché, quando il padre ha mandato un messaggio al figlio per accordarsi per andare in piscina o a giocare a Padel, il figlio gli ha solo risposto che il fine settimana del 31 agosto sarebbe andato fuori Bologna. La difesa del padre sostiene inoltre che la sola utenza a lui nota non sia quella effettivamente in uso al minore, ma un'utenza dedicata solo alla comunicazione col padre, sulla quale la madre eserciterebbe un controllo.

La relazione più recente del Servizio, cioè quella del 24.10.2025, conclude, in particolare:

Alla luce degli elementi emersi nel periodo di riferimento, il Servizio rileva che, nonostante l'esito positivo dei tre incontri padre-figlio avvenuti tra giugno e agosto u.s., la situazione complessiva del nucleo familiare permane caratterizzata da un elevato livello di conflittualità e da persistenti difficoltà

comunicative tra i genitori. Si evidenzia inoltre che, allo stato attuale, tali incontri risultano interrotti dal 6 agosto u.s.

La madre continua a manifestare una collaborazione discontinua nei confronti del Servizio, rispondendo alle sollecitazioni prevalentemente in occasione di eventi o comunicazioni di rilievo giudiziario. Il padre, sebbene costantemente attento e partecipe, mantiene un atteggiamento fortemente vigile e talvolta interpretativo, orientato a leggere in chiave oppositiva i comportamenti dell'ex coniuge.

M. appare progressivamente affaticato e disinteressato rispetto alle tensioni familiari. Nonostante alcuni segnali di apertura osservati nel periodo estivo, il minore continua a presentare un atteggiamento ambivalente nei confronti del padre: da un lato capace di momenti di serenità durante gli incontri, dall'altro incline a prendere le distanze successivamente.

In merito a quanto sopra esposto, il Servizio continuerà a svolgere la funzione di mediazione tra i genitori che, allo stato attuale, rappresenta lo strumento più idoneo per contenere la conflittualità e garantire un livello minimo di comunicazione tra le parti.

A fronte delle difficoltà riscontrate circa la relazione padre e figlio, visto il desiderio da parte del genitore di incontrare M. e la poca chiarezza circa l'interesse del minore di ricostruire un rapporto con questi, chi scrive riterrebbe utile stabilire una iniziale calendarizzazione definita di incontri vigilati, alla presenza degli operatori del Servizio, al fine di poter sostenere padre e figlio in una fase di avvio nella ripresa del legame e affinché il padre non si senta autorizzato a dover attivare delle dinamiche di controllo che esporrebbero il figlio a continue richieste di conferma circa l'andamento degli incontri, ma possa esso usufruire di uno spazio di incontro e di confronto neutro. Tanto si comunica.

Alla luce di quanto sopra, stante la verificata impossibilità per i genitori di esercitare in maniera efficace l'affido condiviso e stante l'impossibilità di attribuire l'affido esclusivo al padre, vista la poca conoscenza che al momento egli ha del figlio, né alla madre, stante le condotte ostacolanti l'esercizio della genitorialità paterna e di boicottaggio degli interventi del Servizio, che ella ha posto in essere e che emergono dalla narrativa che precede, il minore deve essere affidato al Servizio Sociale, con facoltà per il Servizio di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il minore, previa consultazione dei genitori e del minore stesso. Il collocamento prevalente va mantenuto presso la madre, dal momento che una scelta differente comporterebbe un eccessivo cambiamento della quotidianità del ragazzo;

quanto alla frequentazione padre-figlio, essa va imposta, con gli strumenti che l'ordinamento prevede. Si sottolinea che gli incontri padre-figlio che si sono svolti in estate, in forma libera, nei quali padre e figlio hanno pranzato insieme, sono risultati privi di difficoltà e non certo pregiudizievoli per il minore. Poiché pregiudizievole è, invece, indubbiamente, che egli non riesca a riallacciare un rapporto col padre, si dispone che dalla pubblicazione del presente provvedimento padre e figlio di vedano il giovedì a settimane alternate, per una cena insieme, dalle 20, orario in cui il padre andrà a prendere il figlio da casa della madre, fino alle 22, orario in cui il padre riaccompagnerà il figlio a casa della madre, salvo diverso accordo che dovrà essere approvato dal Servizio Sociale, che potrà anche, con decisione essa pure vincolante, stabilire una diversa calendarizzazione e anche stabilire, in aggiunta o in sostituzione, un calendario di incontri protetti. Ovviamente padre e figlio potranno auspicabilmente, col tempo, concordare altre e diverse occasioni di incontro, ma, allo stato, quelle previste hanno carattere obbligatorio, e saranno sospese solo in periodi in cui il minore si allontani dalla residenza abituale per vacanza o altro impegno. Si ritiene che - quale "sanzione punitiva" che possa fungere da deterrente ai comportamenti ostacolanti la frequentazione tra padre e figlio e il legittimo esercizio del diritto di visita paterno, deve prevedersi, ex art. 614 bis c.p.c., che la convenuta sia condannata a corrispondere all'attore la somma di Euro 200,00 ogni volta in cui (in assenza di ragione oggettiva, ad esempio malattia certificata dal medico di base) non sia consentito al padre di frequentare il minore nelle giornate sopra indicate (il giovedì a settimane alterne dalle 20 alle 22, o nelle altre giornate concordate con l'approvazione del Servizio Sociale, o negli incontri stabiliti con decisione vincolante dal Servizio, in aggiunta o in sostituzione, con modalità protetta).

Infatti l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c. è espressamente prevista, dopo la riforma c.d. Cartabia, dall'art. 473 bis 39 lettera b) c.p.c., sebbene ad analoga conclusione fosse pervenuta la giurisprudenza anche ai sensi del previgente art. 709 ter c.p.c., in applicazione di principi generali dell'ordinamento fondati sulla necessaria tutela del minore e sui poteri d'ufficio riconosciuti in tale materia (cfr Cass. n. 2210/2000, Corte Cost. n. 185/1986; Tribunale di Roma 7 luglio 2017, 27 giugno 2014, 6 luglio 2012; Tribunale di Milano 14 dicembre 2017); si segnalano, da ultimo, le ordinanze della Cassazione n. 29690/2024 e n. 6471 del 2020.

Stante il comportamento posto in essere dalla convenuta, che ha impedito la attuazione dell'intervento di educativa domiciliare, ha fornito una collaborazione discontinua nei confronti del Servizio, rispondendo alle sollecitazioni prevalentemente in occasione di eventi o comunicazioni di rilievo giudiziario e non ha minimamente incoraggiato il ripristino del rapporto padre-figlio, e che già era stata ammonita con la sentenza del 5-7-2023 (6.

Ammonisce la resistente ai sensi dell'art. 709 ter comma 2 n. 1 c.p.c. invitandola a desistere dal tenere condotte ostative dei rapporti genitoriali tra padre e figlio), il Collegio ritiene di dover irrogare alla ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria (ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.) nella misura di € 5.000,00.

Inoltre è ragionevole ritenere che la condotta ostruzionistica della madre, già accertata con la sentenza del 5.7.2023, abbia in larga parte, se non in via esclusiva, causalmente determinato la mancata ripresa dei rapporti padre-figlio e quindi abbia determinato un danno per entrambi, che in questa sede si liquida equitativamente in euro 5.000 per ciascuno.

Quanto alle condizioni economiche non vi è contrasto fra le parti sulla conferma dell'obbligo per il padre di versare alla madre la somma di euro 400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.

Le spese legali seguono la soccombenza e pertanto la madre dovrà rifonderle al padre, liquidate nei valori medi per tutte le fasi; i compensi del Curatore Speciale, liquidati in analoga misura, vanno posti a carico di entrambi i genitori in solido fra loro, trattandosi di nomina effettuata a tutela del minore. Va disposto il pagamento diretto in favore dell'Erario ex art. 473 bis 22 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1 - dispone l'affidamento del minore M. B. , fino al raggiungimento della maggiore età, al Servizio Sociale competente territorialmente;

dispone che siano adottate dal Servizio Sociale - previa consultazione di ciascuno dei genitori - anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano (incluso il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo e della capacità economico-patrimoniale dei genitori e incaricando il Servizio Sociale di continuare a mettere a disposizione del minore un supporto psicoterapeutico e di fissare il relativo calendario degli incontri tra il minore e il professionista; dà mandato al Servizio di attuare tutti gli interventi che ritenga utili per favorire il riavvicinamento padre-figlio, ivi compresa l'educativa domiciliare e l'organizzazione di un calendario di incontri alla presenza di un educatore, se ritenuto utile a riallacciare i rapporti padre-figlio; il Servizio attuerà un intervento di sostegno genitoriale per le parti e acquisirà aggiornamenti sull'andamento scolastico e sulla salute del minore; curerà che entrambi i

genitori siano costantemente informati sulla situazione del figlio; i genitori sono tenuti a prestare la massima collaborazione al Servizio Sociale e a seguirne le indicazioni; dispone che il Servizio Sociale affidatario faccia pervenire entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza il nominativo del responsabile dell'affidamento, sia al Tribunale che ai genitori, e faccia pervenire con cadenza semestrale relazione sull'attività svolta al Giudice Tutelare, al quale va comunicata la presente sentenza per la vigilanza, ai sensi dell'art. 5 bis legge 184 del 1983;

2 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni; avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;

3 - dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre e conferma l'assegnazione a lei della casa familiare sita in San Giovanni in Persiceto, via Pietro Nenni 8,

4 - dispone che il padre veda il figlio il giovedì a settimane alternate, per una cena insieme, dalle 20, orario in cui il padre andrà a prendere il figlio da casa della madre, fino alle 22, orario in cui il padre riaccompagnerà il figlio a casa della madre, salvo diverso accordo che dovrà essere approvato dal Servizio Sociale; il Servizio potrà, con decisione vincolante, stabilire una diversa calendarizzazione e anche stabilire, in aggiunta o in sostituzione, un calendario di incontri protetti. Gli incontri padre-figlio saranno sospesi solo in periodi in cui il minore si allontani dalla residenza abituale per vacanza o altro impegno inderogabile e documentato;

5 - a conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 400 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato; tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT; pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno; si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:

Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:

spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e

spese per l'ordinaria cura della persona.

Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:

spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).

Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, etc) non offre tempistiche alternative.

Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.

Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.

Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento.

Visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d'urgenza.

Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .

Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.

Rimborso delle spese straordinarie

Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.

La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.

Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.

La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

6 - condanna la convenuta ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c. al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

7- ammonisce la convenuta ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c., invitandola a cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole ed ostativa connessa alla frapposizione dei descritti ostacoli nella frequentazione tra padre e figlio e nell'attuazione degli interventi del Servizio (ivi compreso il sostegno psicologico per M.), e a seguire le indicazioni del Servizio Sociale;

8 - dispone, ex art. 614 bis c.p.c., che la convenuta sia condannata a corrispondere all'attore la somma di Euro 200,00 ogni volta in cui (in assenza di ragione oggettiva, insormontabile e documentata, ad esempio malattia certificata dal medico di base) non sia consentito al padre di esercitare il diritto di visita come stabilito ai punti 1 e 4;

9 - condanna la convenuta al pagamento di euro 5.000,00 in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno ex art. 473bis.39, comma 2, c.p.c.;

10 - condanna la convenuta al pagamento di euro 5.000,00 in favore di M. B. a titolo di risarcimento del danno ex art. 473bis.39, comma 2, c.p.c.;

11 - condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese legali che si liquidano in euro 98 per spese, euro 7.616 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge;

12 - pone a carico dei genitori in solido fra loro i compensi del Curatore Speciale che liquida in euro 7.616 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge; ordina il pagamento diretto in favore dello Sato ex art. 133 dpr 115/2002.

Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.2.2026.

Si comunichi al Servizio Sociale.

Il Giudice Relatore

dott. Francesca Neri

Il Presidente

dott. Bruno Perla

Pubblicazione il 05/03/2026